



**COMUNICAZIONE UNICA D'IMPRESA  
FIRMA DIGITALE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI COSTITUENDE:  
EROGAZIONE A PAGAMENTO E RIMBORSO DOPO LA COSTITUZIONE**

Dal 1° aprile 2010 tutte le domande/denunce/dichiarazioni di iscrizione/modifica/cessazione al Registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL, all'Albo imprese artigiane devono essere obbligatoriamente presentate, per via telematica o su supporto informatico, al solo Registro delle imprese competente, esclusivamente mediante la Comunicazione Unica, **comprese quelle relative alle imprese individuali**.

Per le imprese individuali la procedura introduce l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici o degli strumenti informatici, nonché della firma digitale, obblighi, in effetti, inesistenti in capo a tali imprese prima del 1° aprile. A tale riguardo si può solo evidenziare che tale obbligo è imposto dalla legge e che si ricollega, logicamente, alla previsione dell'articolo 31, c.2, ultimo periodo, della legge n.340 del 2000, in tema di adeguamento degli imprenditori individuali alle procedure informatiche e telematiche, nonché all'utilizzo della firma digitale.

Dal 1° aprile 2010, pertanto, le istanze presentate tramite ComUnica devono essere sottoscritte digitalmente dai soggetti legittimati secondo le disposizioni normative vigenti ed in considerazione di quanto sopra esposto **tutti i titolari di impresa individuale che intendano presentare una pratica tramite ComUnica devono obbligatoriamente dotarsi di dispositivo di firma digitale** (C.N.S.- Carta Nazionale dei Servizi) allo stesso modo in cui i legali rappresentanti di imprese collettive devono richiedere la C.N.S. al fine di poter presentare le denunce di attività.

E' evidente che il legislatore, nel momento in cui ha deciso di non escludere le individuali dal novero delle imprese soggette alla comunicazione unica ha dovuto coerentemente per esse imporre gli stessi obblighi delle imprese collettive: l'uso della firma digitale e del canale telematico.

Va evidenziato, però, che proprio per venire incontro alle esigenze delle piccole imprese sono state adottate delle accortezze specifiche, infatti, il sistema delle Camere di commercio ha provveduto a rendere disponibile una procedura semplificata per la predisposizione delle pratiche in questione denominata appunto "ComUnica semplificato", disponibile sul sito istituzionale "registroimprese.it" ed inoltre tanto il dPCM 6 maggio 2009 (articolo 8), quanto il DM 19 novembre 2009 (allegato tecnico), prevedono espressamente che il sistema camerale metta gratuitamente a disposizione dell'utente - impresa individuale - una casella di posta elettronica certificata.

Per quanto attiene la firma digitale (C.N.S.) è bene chiarire quanto segue.

In linea generale il Decreto del Ministero dell'Industria 23 marzo 2000, stabiliva che *"in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera*

*di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa un dispositivo di firma digitale (smart card) ...".*

Ulteriormente, con il decreto 29 agosto 2007 il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito che il rilascio della firma digitale e della carta nazionale dei servizi (CNS) sia gratuito anche per il titolare di impresa individuale e per un legale rappresentante delle società semplici.

Pertanto, per quanto attiene all'impresa costituenda, l'erogazione della prima firma digitale deve necessariamente essere a pagamento in quanto viene rilasciata alla persona fisica che dovrà utilizzarla per la costituzione ma, che ad ogni buon conto, potrebbe utilizzarla anche per altri leciti scopi.

Con l'art.9 del D.L.7/2007, così come convertito dalla legge n. 40/2007 si estende l'obbligo in capo alle società anche alle ditte individuali.

Tanto premesso si dispone che:

**la persona fisica che intenda costituire una ditta individuale acquisisce la firma digitale (C.N.S.) dietro pagamento dei diritti di segreteria** previsti dal relativo decreto ministeriale. Una volta **costituita la ditta individuale che risulti essere iscritta, può ottenere il rimborso dei diritti di segreteria** attraverso la presentazione del 'modello di rimborso' integralmente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia di un documento di identità valido e dalla ricevuta originale di pagamento della C.N.S..

**Successivamente all'iscrizione sarà cura dell'imprenditore individuale riportare la CNS presso lo sportello camerale al fine dell'associazione del numero REA alla C.N.S., utile alla visualizzazione aggiornata on - line della visura.**

Il Conservatore del Registro delle imprese  
(dr.ssa Claudia Sanesi)